

## **TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE**

### **TARIFFA**

**Annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641**

**Approvata con al D.M. 28 dicembre 1995**

[1]

[1] Questa tariffa sostituisce quella allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 (Supplemento ordinario n. 106).

**N.B.** La Tariffa che si riporta di seguito, è aggiornata in base agli importi fissati:

- dal **D.L. 31 gennaio 2005, n. 7** (G.U. n. 24 del 31 gennaio 2005 - In vigore dal 1° febbraio 2005), **convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43** (G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 - In vigore del 1° aprile 2005) e,
- dal **D.M. 24 maggio 2005** (G.U. n. 123 del 28 maggio 2005 - In vigore dal 1° giugno 2005).

**Le modifiche intervenute successivamente sono indicate, di volta in volta, nelle apposite note dell'articolo modificato.**

Si riporta il comma 2, dell'art. 7, del D.L. n. 7/2005, così come modificato dalla legge di conversione n. 43/2005:

“2. **Dal 1° giugno 2005** la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato D.P.R. n. 642 del 1972, e successive modificazioni”.

A tale proposito, si veda ora il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005** (G.U. n. 123 del 23 maggio 2005).

**TITOLO I**  
**Persone fisiche, persone giuridiche e società**

**Art. 1 – Passaporti (\*)**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
a) Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185)	<b>40,29</b> [2]	<p>1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche.</p> <p>2. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.</p> <p>3. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento.</p> <p>4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto.</p> <p>5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia.</p> <p>6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico.</p> <p>7. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno.</p> <p>8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:</p> <p>a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;</p> <p>b) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;</p>
- tassa annuale	<b>40,29</b> [2]	
b) rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10) [1]	<b>2,28</b> [3]	

		c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) dagli indigenti.
--	--	--

**NOTE:**

(1) La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, comma 6, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(2) Importo così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 24 maggio 2005 (G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**

(3) Importo così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 24 maggio 2005 (G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005**

(\* **Articolo abrogato dall'art. 5-bis della L. n. 89 del 23 giugno 2014, di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 24 giugno 2014.**

**Art. 2 – Registrazione delle persone giuridiche [1]**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile)	61,97	

**NOTE:**

(1) **Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.**

**Art. 3 – Iscrizione nel Registro delle imprese [1]**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; art. 3 decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):		

a) atto costitutivo	<b>258,23</b>	
b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile	<b>129,11</b>	
2) Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)	<b>129,11</b>	

**NOTE:**

**(1) Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998.**

**TITOLO II**  
**Pubblica sicurezza**

**Art. 4 – Porto d’armi**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535)	<b>115,00</b> <b>[1]</b>	1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma. 2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a euro 7.75 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione. 3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della L. 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i

		quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
--	--	--

**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

## Art. 5 – Porto d'armi anche per uso di caccia

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art 22): - tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	<b>115,00</b> [1]	1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. 2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7.75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4. 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 929,00 ed in caso di nuova violazione da euro 258,00 a euro 1.549,00 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). [2] 4. È dovuta una addizionale di euro 5,16 alle tasse di cui al comma 1 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).

**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

(2) Gli importi delle sanzioni sono stati arrotondati, con la semplice eliminazione dei decimali, per effetto del disposto di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

## Art. 6 – Case da gioco

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: - tassa di rilascio e per ogni anno di validità	<b>539,200</b> [1]	1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quanto non la gestiscono direttamente. [2]

### NOTE:

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

(2) Nota così modificata dall'art. 31, comma 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

## Art. 7 – Oggetti preziosi

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): - tassa di rilascio e per il rinnovo [3]		[1. La tassa è dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati a norma dell'art. 12 della L. 14 luglio 1965, n. 963] [2]
a) fabbricati di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini:	<b>404,00</b> [1]	
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati:	<b>270,00</b> [1]	
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi:	<b>81,00</b> [1]	
d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose: [4]	<b>81,00</b>	

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi:	[1] <b>202,00</b> [1]	
--	-----------------------------	--

**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

(2) Nota soppressa dall'art. 1, D.M. 29 aprile 1996 (Gazz. Uff. 9 maggio 1996, n. 107), con effetto dal 1° gennaio 1996.

(3) Per quanto attiene alla **tassa di rinnovo**, la **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 139/E del 4 ottobre 2005**, ha stabilito che la stessa non è più dovuta per carenza del presupposto impositivo. In base a quanto stabilito all'art. 2, del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, l'autorizzazione in questione è, infatti, **divenuta a carattere permanente** e, come tale, **non è più soggetta a rinnovo**.

(4) La stessa Risoluzione di cui alla precedente nota 3 ha inoltre precisato che, tenuto conto che l'art. 127 del T.U.L.P.S., così come modificato per effetto del disposto di cui all'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, **non ricomprende più tra i soggetti che hanno l'obbligo di munirsi della licenza del Questore** "i cesellatori, gli orafi e gli incastratori di pietre preziose", per tali soggetti non è più dovuta la tassa di concessione governativa di cui all'art. 7, lettera d) della citata Tariffa, la cui disposizione deve ritenersi, pertanto, tacitamente abrogata.

### TITOLO III Pesca

#### Art. 8 – Pesca marittima

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della L. 17 febbraio 1982, n. 41): - per ogni unità adibita:	<b>404,00</b> [1]	[1. La tassa è dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati a norma dell'art. 12 della L. 14 luglio 1965, n. 963] [2]

**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

(2) Nota soppressa dall'art. 1, D.M. 29 aprile 1996 (G.U. 9 maggio 1996, n. 107), con effetto dal 1° gennaio 1996.

**TITOLO IV**  
**Proprietà industriale e intellettuale**

**Art. 9 – Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varietà vegetali. [1]**

(1) Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2006, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 351, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

**Articolo 9-bis - Privativa per nuove varietà vegetali [1]**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Privativa per nuove varietà vegetali: a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione):	<b>236,00</b> [2]	
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):		
1a	<b>101,00</b> [2]	
2a	<b>135,00</b> [2]	
3a	<b>168,00</b> [2]	
4a	<b>202,00</b> [2]	
5a	<b>236,00</b> [2]	
6a	<b>270,00</b> [2]	
7a	<b>303,00</b> [2]	
8a	<b>337,00</b> [2]	
9a	<b>371,00</b> [2]	
10a	<b>404,00</b> [2]	
11a	<b>438,00</b> [2]	
12a	<b>472,00</b> [2]	
13a	<b>505,00</b> [2]	



14a	<b>539,00</b> [2]	
15a	<b>573,00</b> [2]	
16a	<b>607,00</b> [2]	
17a	<b>640,00</b> [2]	
18a	<b>674,00</b> [2]	
19a	<b>708,00</b> [2]	
20a e successive:	<b>741,00</b> [2]	
2. Tasse per le licenze obbligatorie su private per le nuove varietà vegetali:		
a) per la domanda:	<b>529,00</b> [2]	
b) per la concessione:	<b>1.820,00</b> [2]	
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle private per nuove varietà vegetali:		
- per ogni privata:	<b>81,00</b> [2]	
- per la lettera di incarico:	<b>34,00</b> [2]	
4. La tassa di domanda per una nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.		

**NOTE:**

(1) Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455 – In vigore dal 30 marzo 1999.

(2) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

**Art. 10 – Brevetti per modelli di utilità e per disegni ornamentali.** [1]

(1) Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2006, per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 351, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

## Art. 11 – Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione e collettivi (3)

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
<p><b>1. Registrazione per marchi d'impresa</b> (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929) [1]:</p> <p>a) per la domanda di primo deposito: <b>34,00</b> [2]</p> <p>b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:</p> <p>1) riguardante generi di una sola classe: <b>67,00</b> [2]</p> <p>2) per ogni classe in più: <b>34,00</b> [2]</p> <p><b>2. Registrazione per marchi di certificazione e collettivi (4):</b></p> <p>a) per la domanda di primo deposito: <b>135,00</b> [2]</p> <p>b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi: <b>202,00</b> [2]</p> <p><b>3. Domanda di registrazione internazionale del marchio di rinnovazione:</b></p> <p><b>135,00</b> [2]</p> <p><b>4) Registrazione per marchi d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o internazionali (5):</b></p> <p>a) per lettera d'incarico: <b>34,00</b> [2]</p> <p>b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre): <b>34,00</b> [2]</p> <p>c) per la trascrizione di atto di trasferimento: <b>81,00</b> [2]</p>		<p>Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.</p> <p>La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.</p> <p>La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b).</p> <p>Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.</p> <p>La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda.</p> <p>Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.</p> <p>In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.</p>

### NOTE:

(1) Regio Decreto ora abrogato dall'art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005.

(2) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

(3) Rubrica così modificata dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 (In vigore dal 23 marzo 2019). La precedenza rubrica era "Registrazione per marchi d'impresa e collettivi".

(4) Punto così modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 (In vigore dal 23 marzo 2019). Il precedente punto 2 era "Registrazione per marchi d'impresa e collettivi".

(5) Punto così modificato dall'art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 (In vigore dal 23 marzo 2019). Il precedente punto 2 era "Registrazione per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali e internazionali".

## Art. 12 – Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (L. 21 febbraio 1989, n. 70) [1]: a) per la domanda:  b) per la registrazione:  c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia:	<b>1.011,00</b> [2] <b>809,00</b> [2]  <b>81,00</b> [2]	1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.

### NOTE:

(1) Legge ora abrogata dall'art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005.

(2) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

## Art. 13 – Certificati complementari di protezione di medicinali [1]

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Certificati complementari di protezione di medicinali (L. 19 ottobre 1991, n. 349) [2] e di prodotti fitosanitari:		1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si

a) domanda:	<b>404,00</b> [3]	riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 9. 2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di euro 361,52.
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato:	<b>1.011,00</b> [3]	
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia:	<b>67,00</b> [3]	

**NOTE:**

(1) Articolo così modificato dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(2) Legge ora abrogata dall'art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005

(3) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

**Art. 14 – Registrazione di atti di trasferimento, divisione o società di diritti d' autore - Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): - per ogni registrazione	<b>81,00</b> [1]	
2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):		
a) per ogni disco o apparecchio analogo	<b>81,00</b> [1]	
b) per ogni progetto	<b>34,00</b> [1]	

**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

**TITOLO V**  
**Trasporti**

**Art. 15 – Patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore [1]**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285): -tassa di rilascio e annuale	<b>36,15</b> [1]	1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg né le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati. 2. La tassa di rilascio può essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità, applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma. 3. La tassa annuale deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non è dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente.

**NOTE:**

(1) Tassa soppressa dall'art. 17, comma 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

**Art. 16 – Patenti di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto [1]**

(1) La tassa prevista dal presente articolo è stata soppressa dall'art. 11, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto dal 1° gennaio 2000.

**TITOLO VI**  
**Radio e televisione**

**Art. 17 – Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
<p>1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusionsi televisive (art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):</p> <p>a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni</p> <p>b) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive</p> <p>c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonché su altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [2]</p> <p>d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati; 1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali 2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità di</p>	<p><b>0,70</b> [1]</p> <p><b>4,13</b></p> <p><b>1,39</b></p> <p><b>15,49</b></p>	<p>11. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi. [2]</p> <p>2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa è data prova anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento.</p> <p>3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di euro 2.12. o trimestrale di euro 1.14.</p> <p>4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica.</p> <p>5. Se durante l'anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento.</p> <p>6. In caso di installazione di apparecchi radiorecipienti su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata già pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica.</p> <p>7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su</p>

diporto e navi non da diporto)	<b>20,00</b> [1]	autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applica, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla L. 24 gennaio 1978, n. 27.
e) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera c):		
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	<b>9,30</b>	
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	<b>61,97</b>	
f) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:		
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	<b>34,00</b> [1]	
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	<b>236,00</b> [1]	
g) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:		
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	<b>34,00</b>	
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	<b>236,00</b>	

**NOTE:**

- (1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.  
(2) La lett. c) e la nota 1 sono stati così modificati dall'art. 1, D.M. 29 aprile 1996 (G.U. 9 maggio 1996, n. 107), con effetto dal 1° gennaio 1996.

**Art. 18 – Installazione ed esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale o su tutto il territorio nazionale - Reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223)		1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

a) di programmi televisivi:		
1) taxa di rilascio o di rinnovo	<b>4.044,00</b>	
	[1]	
2) taxa annuale	<b>2.022,00</b>	
	[1]	
b) di programmi radiofonici:		
1) taxa di rilascio o di rinnovo	<b>674,00</b>	
	[1]	
2) taxa annuale	<b>337,00</b>	
	[1]	
2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223)		
a) di programmi televisivi:		
1) taxa di rilascio o di rinnovo	<b>13.480,00</b>	
	[1]	
2) taxa annuale	<b>6.740,00</b>	
	[1]	
b) di programmi radiofonici:		
1) taxa di rilascio o di rinnovo	<b>2.696,00</b>	
	[1]	
2) taxa annuale	<b>1.348,00</b>	
	[1]	
3. Concessione per la installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73)		
1) taxa di rilascio o di rinnovo	<b>3.370,00</b>	
	[1]	
2) taxa annuale	<b>1.685,00</b>	
	[1]	



**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

### **Art. 19 – Trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere e via cavo**

<b>Indicazione degli atti soggetti a tassa</b>	<b>Ammontare delle tasse in euro</b>	<b>Modalità di pagamento Annotazioni</b>
1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della L. 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del D.P.R. 22 febbraio 1991, n. 73):		
a) tassa di rilascio	<b>5.392,00</b> [1]	
b) tassa annuale	<b>2.696,00</b> [1]	

**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

### **Art. 20 – Installazione ed esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione di programmi televisivi**

<b>Indicazione degli atti soggetti a tassa</b>	<b>Ammontare delle tasse in euro</b>	<b>Modalità di pagamento Annotazioni</b>
1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):		1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:		
1) tassa di rilascio o di rinnovo	<b>4.044,00</b> [1]	
2) tassa annuale	<b>42.696,00</b> [1]	

b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico 1) taxa di rilascio o di rinnovo	<b>404,00</b> [1]	
2) taxa annuale	<b>270,00</b> [1]	

**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

## Art. 21 – Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di navigazione

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza: a) utenze residenziali	<b>5,16</b>	11. La taxa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La taxa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. [1]
b) utenze affari	<b>12,91</b>	

**NOTE:**

(1) Nota modificata dall'art. 1, comma 203, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

**TITOLO VII**  
**Professioni, arti e mestieri**

**Art. 22 – Iscrizione agli albi**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
<p>Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);</li><li>2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);</li><li>3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);</li><li>4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);</li><li>5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);</li><li>6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);</li><li>7. Giornali e periodici (art. 82);</li><li>8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).</li></ol> <p><i>8-bis.</i> Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge. (2)</p>	<p><b>168,00</b> [1]</p>	

**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

(2) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 35 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). – In vigore dal 1° gennaio 2016.

**TITOLO VIII****Altri atti****Art. 23 – Bollatura e numerazione di libri e registri**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro	Modalità di pagamento Annotazioni
1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del Codice civile): - per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	<b>67,00</b> [1]	1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta <b>per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente</b> (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie. 2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro. 3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, <b>la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali</b> nella misura forfetaria di lire 309,87 euro, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a 516,46 euro se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di 516.456,90 euro. <b>La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente</b> , mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere

		corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.
--	--	--

**NOTE:**

(1) Importo così fissato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (In vigore dal 1° febbraio 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

**Art. 24 – Attribuzione del numero di partita Iva e tassa annuale [1]**

**(1) La tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA è stata soppressa dall'articolo 36, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1^ gennaio 1998.**